



Regione Umbria

Giunta Regionale

Fri-El S.p.A

fri-elspa@legalmail.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

e p.c MASE Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica -
Direzione generale valutazioni ambientali - VA
va@pec.mite.gov.it
SERVIZIO: Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed
Autorizzazioni ambientali

Oggetto: D.Lgs 387/2003 - D.Lgs. 152/2006 - L. 241/1990 - L.R. 8/2011 - DM 10/09/2010 - RR 7/2011 FRI-EL S.p.A. - Impianto Eolico denominato "Monte Busseto" ubicato nel comune di Nocera Umbra (PG) e Valtopina (PG), località Monte Busseto, Monte Faeto e Monte Alago, costituito da 10 (dieci) aerogeneratori di potenza elettrica installata 4,32 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (PG). **Comunicazione di improcedibilità per carenze documentali.**

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Energia, Ambiente, Rifiuti

Dirigente

Gaetano Padula

REGIONE UMBRIA

Telefono: .075 504 5119
FAX:

Indirizzo email:
gpadula@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Si riscontra la Vs nota di cui in premessa, acquisita agli atti in data 06 luglio 2023 al prot. regionale con il n. 172151, corredata dalla relativa documentazione progettuale trasmessa tramite supporto informatico.

Con la presente, ai sensi del disposto di cui all'art. 22 della Legge Regionale 8/2011, si comunica che l'istanza di autorizzazione unica in oggetto risulta, agli atti, non procedibile in quanto parzialmente carente della dovuta documentazione, così come enunciata nelle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto 13 del DM 10/09/2010.

Ai sensi del citato art. 22 L.R. 8/2011, comma 3, ai fini della procedibilità ed entro 20 giorni dal ricevimento della presente, codesta Società richiedente è tenuta a trasmettere:

- le caratteristiche anemometriche del sito, nonché le modalità e la durata dei rilievi effettuati, che non può essere inferiore ad un anno ed inoltre le relative risultanze delle ore equivalenti annue di funzionamento stimato, secondo quanto stabilito dal comma ii, let. b), punto 13.1, **Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, D.M. 10/09/2010;
- gli elaborati conformi al preventivo per la connessione n. 202300315 redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, necessari al rilascio dell'autorizzazione con riportati anche di tutti gli impianti di rete e di utenza per la connessione, esplicitamente accettato dal



Regione Umbria

Giunta Regionale

proponente con evidenza dell'accettazione medesima, conforme a quanto stabilito dalla let. f), punto 13.1, **Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili** D.M. 10/09/2010 e dagli artt. 19, 20 e dai commi 21.2 e 21.3, art. 21, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10 **TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE (TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA)**, che esplicitamente specifica che *il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione (...).*

Decorso inutilmente il termine sopramenzionato, l'istanza sarà archiviata d'ufficio.

Si rammenta, infine, che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, D.Lgs. 387/2003 deve risultare corredata di tutta la documentazione di cui alla Parte III, punto 13, del citato D.M. 10/09/2010;
- per le modifiche introdotte al comma 4, art. 12, D.Lgs. 387/2003, dall'art. 47, comma 3, let. c), D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/04/2023, n. 41, il rilascio dell'autorizzazione unica ricomprende anche il provvedimento di valutazione ambientale di cui al titolo III, parte seconda, D.Lgs. 152/2006.

Si resta, quindi, in attesa delle integrazioni richieste ai fini dell'eventuale efficace avvio del procedimento di autorizzazione di cui all'istanza in oggetto, conformemente alle modalità stabilite dalla legge 241/1990.

Distinti Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Gaetano Padula